

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.



# Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

*Avamprogetto*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 12 giugno 2009<sup>2</sup> sull'IVA è modificata come segue:

### *Art. 1 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto:

- b. un'imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero che sono considerate eseguite sul territorio svizzero, nonché sull'acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull'acquisto);

### *Art. 3 lett. l*

Ai sensi della presente legge si intende per:

- l. piattaforma elettronica: interfaccia elettronica che consente interazioni dirette fra più persone volte a fornire un bene o a eseguire una prestazione di servizi.

### *Art. 5*           Indicizzazione

Il Consiglio federale decide in merito all'adeguamento degli importi espressi in franchi negli articoli 31 capoverso 2 lettera c, 35 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b, 37 capoverso 1, 38 capoverso 1 45a°capoverso 3 e 45b capoverso 2 lettera b allorquando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di oltre il 30 per cento dall'ultimo adeguamento.

RS .....

1   FF .....

2   RS **641.20**

*Art. 8 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> È considerato luogo della prestazione di servizi:

- b. per prestazioni di servizi di agenzie di viaggio: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività;

*Art. 10 cpv. 2 lett. b, c e d*

<sup>2</sup> È esentato dall'assoggettamento chi:

- b. indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:
  - 1. prestazioni esenti dall'imposta,
  - 2. prestazioni escluse dall'imposta,
  - 3. prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto (art. 45–49);
- c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico od organizzazione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
- d. esercita un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero ed esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta.

*Art. 13 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se ne fanno richiesta, i soggetti giuridici con sede, domicilio o stabilimento d'impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo d'imposizione). Nel gruppo possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un'impresa nonché persone fisiche.

*Art. 15 cpv. 1 lett. g e 4<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Sono solidalmente responsabili con il contribuente:

- g. nei casi di cui all'articolo 93 capoverso 1<sup>bis</sup>: i membri degli organi incaricati della gestione degli affari, sino a concorrenza della garanzia loro richiesta.

<sup>4bis</sup> I venditori che eseguono forniture mediante una piattaforma elettronica rispondono sussidiariamente per l'imposta dovuta dalla persona che ha facilitato tali forniture e che è considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a.

*Art. 18 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni eseguite sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione che non soggiacciono all'imposta sull'acquisto; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni.

<sup>3</sup> Se una collettività pubblica designa i mezzi finanziari da essa versati come sussidio o contributo di diritto pubblico, si presume che si tratti di un sussidio o di un altro contributo di diritto pubblico.

*Art. 20, rubrica*

## Fornitore della prestazione

*Art. 20a*      Fornitore della prestazione in caso di piattaforme elettroniche

<sup>1</sup> Nei confronti del venditore è considerato fornitore della prestazione chi, con l'ausilio di una piattaforma elettronica facilita l'esecuzione di una fornitura secondo l'articolo 3 lettera d numero 1, facendo interagire sulla piattaforma i venditori e gli acquirenti in modo tale che gli stessi possano concludervi un contratto. In questo caso vi è fornitura sia tra il venditore e questa persona, sia tra questa persona e l'acquirente.

<sup>2</sup> Non è considerato fornitore della prestazione chi:

- a. non partecipa né direttamente né indirettamente all'ordinazione di beni;
- b. non realizza una cifra d'affari direttamente connessa alla transazione di cui ha facilitato lo svolgimento;
- c. effettua unicamente il pagamento connesso alla fornitura;
- d. effettua unicamente la pubblicazione di annunci per beni o prestazioni di servizi oppure si occupa di promuoverne la vendita;
- e. effettua unicamente il reindirizzamento o il trasferimento dei clienti verso altre piattaforme elettroniche sulle quali sono offerti beni o prestazioni di servizi.

*Art. 20b*      Destinatario della prestazione

<sup>1</sup> Una prestazione è considerata ricevuta dalla persona che agisce quale destinatario della prestazione nei confronti dei terzi.

<sup>2</sup> Se una persona agisce in nome e per conto di un'altra, la prestazione è considerata ricevuta dal rappresentato se il rappresentante:

- a. può provare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato; e
- b. comunica espressamente l'esistenza del rapporto di rappresentanza al fornitore della prestazione o l'esistenza di tale rapporto risulta dalle circostanze.

<sup>3</sup> Se il capoverso 1 si applica a un rapporto trilaterale, il rapporto di prestazione tra la persona che agisce quale destinatario e la persona che riceve effettivamente la prestazione è qualificato alla stregua di quello tra la persona che agisce quale destinatario e il fornitore della prestazione.

*Art. 21 cpv. 2 n. 1, 3<sup>bis</sup> e 14<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Sono esclusi dall'imposta:

1. il trasporto di lettere che sottostanno al servizio riservato secondo l'articolo 18 della legge del 17 dicembre 2010<sup>3</sup> sulle Poste;
- 3<sup>bis</sup>. le prestazioni delle cure coordinate connesse a cure mediche; sono invece imponibili le prestazioni meramente amministrative;
- 14<sup>bis</sup>. le controprestazioni richieste per i diritti di partecipazione a manifestazioni culturali comprese le prestazioni accessorie;

*Art. 23 cpv. 2 n. 7, 10, 12 e 13, nonché cpv. 5, secondo periodo*

<sup>2</sup> Sono esenti dall'imposta:

7. le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio, eseguite in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale;
10. le prestazioni di servizi eseguite in nome proprio da agenzie di viaggio che
  - a. sono realizzate all'estero, o
  - b. sulla base del loro contenuto sarebbero esenti dall'imposta secondo il presente articolo;
12. le operazioni con oro e leghe d'oro:
  - a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010 e 9705.0000<sup>4</sup>;
  - b. oro a scopi di investimento con un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di:
    - lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, o
    - lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d'artefice registrato in Svizzera;
  - c. oro in forma di granuli con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto;
  - d. oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero, nonché oro in forma di cascami e rottami;
  - e. leghe d'oro secondo la lettera d contenenti, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino;

<sup>3</sup> RS 783.0

<sup>4</sup> RS 632.10 Allegato

13. la fornitura di beni eseguita da un venditore mediante una piattaforma elettronica, se la persona che ha facilitato la fornitura è considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a ed è iscritta nel registro dei contribuenti.

<sup>5</sup> Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina le condizioni alle quali le forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico sono esenti dall'imposta e definisce le prove necessarie a tale fine. È possibile fornire le prove in forma elettronica.

*Art. 24 cpv. 5<sup>bis</sup>*

<sup>5bis</sup> Il valore della controprestazione per la fornitura facilitata da chi è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a corrisponde al valore che egli ha comunicato all'acquirente del bene.

*Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 10*

<sup>2</sup> L'imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta):

- a. sulla fornitura dei beni seguenti:
  10. prodotti per l'igiene mestruale;

*Art. 35 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto dell'imposta è trimestrale. In caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo (art. 37 cpv. 1 e 2), il periodo di rendiconto è semestrale.

<sup>1bis</sup> Su domanda del contribuente il periodo di rendiconto è:

- a. in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente: mensile;
- b. in caso di cifra d'affari pari o inferiore a 5 005 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili: annuale.

*Inserire prima del titolo della sezione 2*

*Art. 35a Rendiconto annuale*

<sup>1</sup> Ai contribuenti che non adempiono i loro obblighi di rendiconto e di pagamento o li adempiono soltanto in parte, l'AFC può negare o revocare l'autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale.

<sup>2</sup> Il rendiconto annuale deve essere mantenuto almeno per un intero periodo fiscale.

<sup>3</sup> Chi passa dal rendiconto annuale al rendiconto mensile, trimestrale o semestrale può passare nuovamente al rendiconto annuale al più presto dopo tre periodi fiscali. La modifica della periodicità è possibile all'inizio di un periodo fiscale.

<sup>4</sup> Il rendiconto annuale comporta l'obbligo di effettuare acconti, il cui ammontare si basa sul credito fiscale dell'ultimo periodo fiscale. Nel caso di nuovi contribuenti, è determinante il credito fiscale previsto nei primi 12 mesi.

*Art. 40 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per l'imposta sull'acquisto, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge al momento del rendiconto di tale imposta (art. 48).

*Art. 45*            Imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite da imprese estere per destinatari iscritti nel registro dei contribuenti

<sup>1</sup> Soggiacciono all'imposta sull'acquisto le forniture e le prestazioni di servizi il cui luogo è considerato sito sul territorio svizzero secondo gli articoli 7 capoversi 1 e 2 e 8, se vengono eseguite per persone iscritte nel registro dei contribuenti da imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero.

<sup>2</sup> Non soggiacciono all'imposta sull'acquisto:

- a. le prestazioni escluse dall'imposta di cui all'articolo 21;
- b. le prestazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 23;
- c. le seguenti prestazioni eseguite da un'impresa iscritta nel registro dei contribuenti:
  1. prestazioni del promotore concernenti il diritto di accesso e prestazioni connesse per manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento o prestazioni analoghe,
  2. prestazioni della ristorazione,
  3. prestazioni di trasporto di persone,
  4. prestazioni di servizi elettronici o di telecomunicazione;

<sup>3</sup> È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse.

*Art. 45a*            Imposta sull'acquisto di prestazioni di servizi eseguite da imprese estere a destinatari non iscritti nel registro dei contribuenti

<sup>1</sup> Soggiacciono all'imposta sull'acquisto le prestazioni di servizi il cui luogo della prestazione è considerato sito sul territorio svizzero secondo l'articolo 8 capoverso 1, se vengono eseguite per persone non iscritte nel registro dei contribuenti da imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero non iscritte in tale registro.

<sup>2</sup> Non soggiacciono all'imposta sull'acquisto:

- a. le prestazioni escluse dall'imposta di cui all'articolo 21;
- b. le prestazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 23;
- c. le prestazioni di servizi elettronici o di telecomunicazione.

<sup>3</sup> È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, se nell'anno civile acquista prestazioni secondo il capoverso 1 e l'articolo 45b per più di 10 000 franchi.

*Art. 45b* Imposta sull'acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e diritti analoghi

<sup>1</sup> Soggiace all'imposta sull'acquisto il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi che non sono esclusi dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19.

<sup>2</sup> Il destinatario è assoggettato all'imposta se:

- a. è una persona iscritta nel registro dei contribuenti; o
- b. nell'anno civile acquista prestazioni secondo il capoverso 1 e l'articolo 45a per più di 10 000 franchi.

*Art. 45c* Persone iscritte nel registro dei contribuenti

Una persona è considerata iscritta nel registro dei contribuenti, se al momento dell'esecuzione della prestazione è iscritta nel registro dei contribuenti dell'AFC o dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

*Art. 48 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il debito fiscale sorge:

- a. al momento della ricezione della fattura;
- b. per i contribuenti secondo gli articoli 45 capoverso 3 e 45b capoverso 2 lettera a che allestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute (art. 40 cpv. 2) nonché, in caso di prestazioni senza presentazione della fattura, al momento del pagamento della controprestazione.

*Art. 49* Responsabilità solidale, successione e sostituzione fiscali, fornitore e destinatario della prestazione

Alla responsabilità solidale, alla successione e alla sostituzione fiscali nonché alla determinazione del fornitore e del destinatario della prestazione si applicano gli articoli 15–17, 20, 20a e 20b.

*Art. 52 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 53 cpv. 1 lett. m*

<sup>1</sup> È esente dall'imposta l'importazione di:

- m. oro e leghe d'oro secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 12.

*Art. 63 cpv. 1*

<sup>1</sup> I seguenti contribuenti possono dichiarare l'imposta dovuta sull'importazione di beni nel rendiconto d'imposta periodico che trasmettono all'AFC anziché versarla all'AFD (procedura di riporto del pagamento):

- a. gli importatori registrati presso l'AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente;
- b. i fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a iscritti nel registro dei contribuenti.

*Art. 66 cpv. 3*

<sup>3</sup> Chi è assoggettato soltanto all'imposta sull'acquisto (art. 45a cpv. 3 e 45b cpv. 2 lett. b) deve annunciarsi per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile in cui si sono verificate le condizioni dell'assoggettamento e dichiarare nel contempo le prestazioni acquisite.

*Art. 67 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.

<sup>1bis</sup> L'AFC può rinunciare a richiedere la designazione di un rappresentante secondo il capoverso 1 se l'adempimento degli obblighi procedurali da parte del contribuente e la rapida esecuzione della presente legge sono garantiti in altro modo; sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

*Art. 73 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:

- e. fanno interagire fornitori e destinatari di prestazioni mediante una piattaforma elettronica.

*Art. 74 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> L'obbligo del segreto non è dato:

- e. per la pubblicazione delle misure di cui all'articolo 79a.

*Art. 79a* Misure amministrative nei confronti di imprese estere

<sup>1</sup> L'AFC può ordinare misure amministrative nei confronti di un'impresa estera assoggettata all'imposta che esegue forniture sul territorio svizzero secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b, quando questa impresa:

- a. non si è fatta iscrivere nel registro dei contribuenti; o

- b. non ha adempito o ha adempito soltanto in parte i suoi obblighi di dichiarazione e di pagamento.

<sup>2</sup> Prima di ordinare una misura amministrativa, l'AFC concede all'impresa il diritto di essere sentita.

<sup>3</sup> L'AFC può ordinare le seguenti misure amministrative:

- a. un divieto di importazione per i beni forniti dall'impresa;
- b. la distruzione, senza indennità, dei beni importati.

<sup>4</sup> Su richiesta dell'AFC, l'AFD applica le misure di cui al capoverso 3.

<sup>5</sup> L'AFC pubblica i nomi delle imprese contro le quali sono state ordinate misure di cui al capoverso 3.

<sup>6</sup> I destinatari della prestazione non vengono sentiti prima dell'emanazione della misura amministrativa.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere ordinate le misure.

#### *Art. 86 cpv. 2, terzo periodo*

<sup>2</sup> ... Questa disposizione si applica anche al rendiconto annuale.

#### *Art. 87 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Ciò vale anche per gli acconti effettuati in caso di applicazione del rendiconto annuale secondo gli articoli 35 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b e 35a.

#### *Art. 93 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> L'AFC può esigere che una persona membro dell'organo incaricato della gestione degli affari di una persona giuridica presti garanzie per le imposte, gli interessi e le spese della persona giuridica se la persona in questione era membro dell'organo incaricato della gestione degli affari di almeno altre due persone giuridiche per le quali è stato dichiarato il fallimento su un breve arco di tempo e se esistono indizi che il membro in questione abbia agito in modo punibile in relazione a questi fallimenti.

#### *Art. 93a*      Garanzie in caso di esportazione nel traffico turistico

<sup>1</sup> Se l'acquirente utilizza una procedura elettronica per comprovare l'esportazione nel traffico turistico, l'imposta può essergli addebitata a fini di garanzia al momento dell'acquisto.

<sup>2</sup> L'imposta viene restituita se la prova d'esportazione è fornita entro il termine prescritto.

#### *Art. 107 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 115b* Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> I contribuenti che desiderano allestire il rendiconto annuale secondo gli articoli 35 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b e 35a devono presentarne richiesta all'AFC entro 60 giorni dall'entrata in vigore della modifica del [data].

<sup>2</sup> In caso di fornitura di beni dall'estero in territorio svizzero, che secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera a sono esenti dall'imposta sull'importazione in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante, l'assoggettamento del fornitore della prestazione inizia con l'entrata in vigore della modifica del [data] se:

- a. quest'ultimo è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20 capoverso 4;
- b. nel corso dei 12 mesi precedenti ha realizzato con tali forniture una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi;
- c. e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della modifica eseguirà forniture simili.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.